



**LINEE GUIDA
PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PER LA SEZIONE CIVILE – FAMIGLIA –
VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

(approvato nella seduta consiliare del 23.05.2024 -verbale n. 15/24)

PRINCIPI GENERALI

Il CdO si esprime in merito all'istanza in via anticipata e provvisoria (art. 126, co. 1, TUSG).

In caso di mancato accoglimento, o di dichiarazione di inammissibilità, l'istanza può essere riproposta al Magistrato competente per il giudizio (art. 126, co. 3, TUSG)

L'ammissione al patrocinio viene revocata dal magistrato competente per il giudizio qualora nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione, ovvero se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione o se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136, TUSG).

La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva (Art, 136, co. 3 TUSG).

Non può essere ammessa al beneficio la parte assistita da più di un difensore.

La parte ammessa rimasta soccombente può essere tenuta a corrispondere personalmente alla controparte le spese legali eventualmente liquidate.

Di recente, la Cassazione Civile (sentenza del 13/11/2020, n. 25653) ha avuto modo di statuire che *"l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa."*

Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito (Art. 134, TUSG).

In caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, il termine per provvedervi non potrà essere superiore a mesi due (art. 123, TUSG).

Il mancato rispetto del termine comporterà l'inammissibilità della domanda.

La parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato deve comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente -e fino a che il procedimento non si sia definito-, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 79 lett. d DPR 115/2002)

Sanzioni: Se la parte forma un'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d) (art. 125, TUSG).

ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 74, comma e 75, al comma 1, D.P.R. 115/2002 si esclude dall'ambito di applicazione dell'istituto l'attività stragiudiziale.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 24723 del 23.11.2011) ha ribadito il principio per cui *il patrocinio a spese dello Stato comprende le sole attività giudiziali precisando, tuttavia, che in esse rientrano quelle attività stragiudiziali che "essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio..."*.

Anche successivamente, sia pure in via incidentale, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 9529 del 19.4.2013) è ritornata sull'argomento, affermando che *"l'attività professionale di natura stragiudiziale che l'avvocato si trova a svolgere nell'interesse del proprio assistito non è ammessa al patrocinio, in quanto esplicantesi fuori del processo, con la conseguenza che il relativo compenso si pone a carico del cliente (omissis); ove si tratti di attività professionale svolta in vista della successiva azione giudiziaria "essa deve essere ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato: sicché in relazione ad essa il professionista non può chiedere il compenso al cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato"*.

Pertanto, l'attività stragiudiziale che è preliminare all'inizio di un contenzioso processuale -che in effetti ha inizio ed è assistito con il gratuito patrocinio-, non può avere autonomia di parcellazione e deve essere considerata parte di quello che poi verrà liquidato in sede di compensi del gratuito patrocinio.

Per l'effetto, l'avvocato non potrà chiederne il compenso direttamente al cliente ammesso al patrocinio gratuito, perché altrimenti porrebbe in essere una condotta valutabile in sede disciplinare.

MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

I criteri stabiliti dal decreto del 1 agosto 2023

Con decreto 1 agosto 2023 (in GU n.183 del 7.8.2023), sono stati dettati i criteri per la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

In particolare con il menzionato decreto sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese, e la disciplina delle modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del relativo imposto.

In ordine all'importo dell'onorario, il decreto 1.8.2023 prevede (art.4) che all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, spetta il compenso previsto dall'art.20, comma 1-bis del decreto parametrico 10.3.2014 n.55, ridotto alla metà. Con tale disposizione si è posto fine alla oscillante giurisprudenza sui criteri di liquidazione del compenso in parola ed anche sulla spettanza o meno del compenso.

Modalità di presentazione della richiesta di credito di imposta

In ordine alle modalità di presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta e comunicazioni, il decreto prevede che sono proposte, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante le credenziali SPID o CIEID almeno di livello due e CNS.

In particolare il decreto statuisce (art.5) che l'istanza di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato, deve contenere tra l'altro:

- dichiarazione di volontà del richiedente di avvalersi, alternativamente, del credito di imposta o del pagamento;
- istanza corredata dalla parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- dichiarazione della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ordine alla permanenza, al momento dell'accordo, delle condizioni reddituali previste per beneficiare del gratuito patrocinio.

Il decreto 1.8.2023 prevede espressamente specifici controlli e verifiche sia da parte del Consiglio dell'Ordine (art.6) che dal Ministero (art.7).

In ordine alle verifiche e comunicazioni del consiglio dell'Ordine il decreto (art.6) statuisce che il COA ricevuta l'istanza, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunica sulla piattaforma del sito del Ministero della giustizia, l'esito negativo della domanda.

Il COA se accerta la ricorrenza dei requisiti di legge, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso richiesto conforme a

quanto previsto dal decreto 1.8.2023, appone il visto di congruità, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma.

In ordine alle verifiche e provvedimenti del Ministero, l'art. 7 statuisce che, ricevuta la comunicazione, il Ministero:

- se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza;
- se ritiene sussistenti i presupposti della richiesta, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con apposito provvedimento convalida la delibera di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato, dandone comunicazione all'avvocato e al COA;
- nel caso in cui, effettuate le verifiche ritiene di non convalidare la delibera, ne dà comunicazione al COA e all'avvocato; entro sessanta giorni da tale comunicazione (negativa) l'avvocato può presentare nuova istanza.

Termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta

In ordine ai termini per la presentazione della domanda di riconoscimento del credito di imposta è previsto (art.8) che quando l'avvocato ha esercitato l'opzione, dopo l'adozione del provvedimento di convalida del Ministero, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1 gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1 settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

In ordine alla procedura di pagamento del compenso l'art.13 del decreto 1.8.2023 prevede che quando l'avvocato ha esercitato l'opzione per il pagamento dell'importo, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.

Il Ministero, ricevuta la fattura, emette il mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della Giustizia.

CONDIZIONI

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro **12.838,01** (art. 76 TUSG).

L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione (art. 122 TUSG)

APPROFONDIMENTI

REDDITO

Per reddito imponibile si intende il reddito al netto degli oneri deducibili, ma non al netto delle detrazioni fiscali.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche dei redditi non soggetti a IRPEF e dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.

Una recente sentenza della Suprema Corte (sentenza del 17 agosto 2016, n. 34935) ha statuito che *gli oneri deducibili debbano essere considerati, mentre vanno escluse le detrazioni di imposta.*

Seguendo detto orientamento, pertanto, occorre fare riferimento al reddito imponibile, così determinato:

reddito complessivo

– deduzione per abitazione principale

– oneri deducibili

= reddito imponibile

Per ciò che riguarda l'annualità della dichiarazione da presentare, la normativa vigente, all'art. 76, comma 1, del D.P.R. 115/2002, prescrive che l'istanza per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato deve contenere il reddito risultante dall'**ultima dichiarazione**.

Secondo recente giurisprudenza (Cassazione Penale sentenza n. 4358 depositata il 1 febbraio 2024) il criterio da adottarsi è riferito alla prossimità cronologica, ritenendolo più aderente agli obiettivi della legge, ovvero di riflettere la situazione economica più recente e pertinente al momento della richiesta. Ciò evita la possibilità che soggetti non più idonei, a causa di miglioramenti economici intervenuti, possano accedere al beneficio sulla base di vecchie dichiarazioni.

In conclusione, per l'accesso al gratuito patrocinio **il reddito da certificare è quello relativo all'annualità per la quale è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferito al termine iniziale.**

Se l'istante convive con altri familiari si ha riguardo anche ai redditi dei conviventi al momento del deposito dell'istanza.

Sul punto, si ricorda che la detenzione in carcere, ovvero la presa in carico in comunità terapeutiche, non interrompe la convivenza (cfr Cassazione penale sez. IV, 10/04/2019, n. 37006).

Si ricorda, altresì, la giurisprudenza formatasi in materia, sulla nozione di convivenza: *“La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell'interessato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all'interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare (Cass Pen, sez IV d.d. 17/02/2005 n.19349).*

Dette ultime regole non si applicano, ai sensi dell'art. 76, co. 4, TUSG, per i procedimenti riguardanti i diritti della personalità per i quali si tiene conto solo del reddito personale dell'istante (sono da considerarsi tali: il diritto alla vita e all'integrità fisica; il diritto alla salute; il diritto all'integrità morale, all'onore, alla reputazione; il diritto all'immagine; il diritto all'identità personale; il diritto alla riservatezza; il diritto al nome)

Rientrano ai fini reddituali:

- gli assegni percepiti a titolo di mantenimento dei figli;
- gli assegni alimentari;
- assegno maternità;
- assegni di cura e contributo careviger familiare per disabilità gravissima;
- le prestazioni sociali erogate da INPS; INAIL; Enti locali;
- Assegno Unico figli;
- assegni mensili per il nucleo familiare del Comune con tre o più figli minori;
- Borse di studio e sussidi di studio o di addestramento professionale;
- assegno mensile per invalidi parziali;
- le pensioni, anche di invalidità;
- il reddito di cittadinanza;
- l'indennità di disoccupazione;
- Cassa Integrazione Guadagni;
- Redditi di impresa, di capitale, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, arretrati, TFR;
- interessi su c/c o libretti postali;
- BOT, CCT, BTP;
- vincite di concorsi a premi e lotterie;
- ricavi da vendita immobili;
- somme percepite a titolo di successione, eredità, vendita di beni pervenuti per successione ereditaria;
- gli introiti e le regalie a carattere occasionale e non occasionale;
- i redditi da lavoro irregolare;
- aiuti da terzi soggetti;
- i proventi da reato accertati con sentenza passata in giudicato.

NON rientrano ai fini reddituali:

- risarcimento per danno biologico;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili assoluti;
- le indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti o parziali (cd ventesimisti);
- le indennità di comunicazione ai sordi

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE

L'istanza può essere presentata solo dal difensore tramite la piattaforma SFERA.
Gli allegati devono essere prodotti in PDF.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA ALLEGARE

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia codice fiscale / tessera sanitaria del richiedente;
- stato di famiglia e residenza;
- copia documenti dei conviventi (ad eccezione del convivente controparte nel giudizio);
- dichiarazione dei redditi (se non è disponibile quella riguardante i redditi dell'anno precedente, allegare documentazione attestante gli introiti dell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'imponibile -buste paga, estratti INPS, estratti pagamenti RdC, estratti c/c, ecc..-).

L'attestazione ISEE non è ammessa.

In caso di reddito inesistente o irrisorio, allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi, inserendo eventuali aiuti economici da parte di terzi (familiari, Enti,...), ovvero lo svolgimento di saltuari e occasionali lavori;

- per gli altri membri maggiorenni della famiglia, presenti nello stato di famiglia, autocertificazione di ciascuno dei rispettivi redditi;
- esposizione delle ragioni in fatto e in diritto ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della pretesa. Non sono ammesse mere indicazioni stilistiche.

DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DA ALLEGARE

- per impugnazioni, opposizioni, appelli, reclami:** copia del provvedimento gravato;
- per divorzi o modifiche delle condizioni:** copia sentenza o dell'omologa; atto autentico di matrimonio da cui si evince l'annotazione della separazione o del divorzio;
- in caso di costituzione in giudizio:** copia dell'atto ricevuto
- per istanze nell'interesse dei minori:** se presentata dal Tutore o Curatore vedasi modulistica *ad hoc*, sul sito istituzionale
- per regolamentazione dei rapporti con minore nato fuori dal matrimonio:** certificato di nascita del minore con indicazione della maternità e paternità;
- per disoccupati:** certificato di disoccupazione da cui si evinca la decorrenza dello stato di disoccupazione
- per istanza cittadini di Stati non UE:** copia permesso di soggiorno; dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi nel Paese d'Origine (basta anche la richiesta via email; qualora nei successivi 20 giorni non vi fosse una risposta dal Consolato, inviare autocertificazione sottoscritta dalla parte di assenza di redditi nel Paese di origine –vedi fra le tante, Cass. Pen., sez V, sentenza 8617 del 22 Febbraio 2018)
- per istanza presentata ad Avvocati iscritti ad altro Foro:** dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato presso il proprio Foro di appartenenza.